

Estratto della Determinazione Dirigenziale n.8192 del 09.08.2017 avente ad oggetto:

“D.D.n.7579 del 21.07.2017 - l.r.n.15/2008 - Approvazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni per l’esercizio degli impianti di Acquacoltura ed istituzione Elenco degli Impianti. – Determinazioni.”

- a. Il richiedente potrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla Regione Umbria con la modulistica di cui all’Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b. La Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di cui al punto a), rilascia l’autorizzazione con eventuali prescrizioni, che costituisce il parere obbligatorio e vincolante necessario per il rilascio da parte del Comune interessato della concessione edilizia.
- c. Per l’ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato dovrà essere presentata apposita domanda, con la modulistica di cui all’Allegato 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- d. Al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, il titolare comunica l’inizio attività e la Regione rilascia, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, l’autorizzazione per lo svolgimento della stessa, valida per 5 (cinque) anni dalla data di rilascio.
- e. La comunicazione di inizio attività e il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di acquacoltura, permettono di iscrivere l’impianto nell’Elenco Regionale degli Impianti di Acquacoltura – art.4 comma 2 lettera m) e art.39 comma 13 della l.r.15/2008.
- f. Trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione di cui al punto b), l’interessato presenta domanda di rinnovo con la modulistica di cui all’Allegato 3) che è parte integrante sostanziale del presente atto. Se persistono le condizioni iniziali di rilascio dell’autorizzazione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni dalla data di scadenza.
- g. Negli impianti di acquacoltura presenti sul territorio della Regione Umbria è consentito l’allevamento delle specie indicate nel piano esennale per la pesca professionale e acquacoltura così come stabilito dalla l.r.n.15/2008.
- h. Le presenti disposizioni sono applicate anche alle autorizzazioni già in essere rilasciate dalle Province di Perugia e Terni.
- i. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni sono applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46 comma 1 lettere f) e g) della l.r.n.15/2008.